



1.

L'attività svolta

Il *Rating* di Legalità è un istituto introdotto nell'ordinamento per promuovere l'applicazione di principi etici in ambito aziendale¹. Il legislatore ha assegnato all'Autorità il compito di attribuire un *rating* alle imprese che ne fanno richiesta, così da valorizzare gli operatori economici che si distinguono sotto il profilo della *compliance* aziendale e dello sviluppo di una cultura d'impresa basata su principi etici. Per conferire maggiore valore ed efficacia a questo strumento di promozione della legalità, il legislatore ha altresì previsto che le imprese che lo conseguono possano godere di benefici economici in vari ambiti.

Alla luce della ricca articolazione del dibattito in materia di etica d'impresa, l'Autorità, nel fissare, attraverso proprio Regolamento², i criteri di attribuzione del *rating*, ha valorizzato una pluralità di condotte aziendali che contribuiscono a determinare il profilo etico di un operatore economico. Dal doveroso rispetto delle norme che presidono all'attività d'impresa, all'adozione su base volontaria di politiche aziendali e misure organizzative che vanno oltre le prescrizioni di legge, per riguardare la prevenzione degli illeciti o la implementazione concreta di forme di responsabilità sociale.

Il *rating* di legalità assume pertanto un carattere composito, che riflette diversi aspetti dell'etica d'impresa. Esso si distingue dal diverso istituto del *rating* di impresa, non ancora implementato: mentre, infatti, il *rating* di legalità mira alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico nelle dinamiche aziendali, il *rating* di impresa è concepito per assicurare l'affidabilità degli operatori economici nei contratti

con la PA, in ragione delle pregresse performance. In considerazione di questo l'Autorità ha presentato, congiuntamente ad ANAC, una segnalazione ai sensi dell'art. 21 della l. 287/1990 (AS1661B), contenente l'invito a modificare il quadro normativo vigente, tra l'altro, nella parte in cui prevede che il *rating* di legalità concorra alla determinazione del *rating* di impresa. Questo al fine di eliminare contraddizioni e incertezza nell'applicazione dei due istituti.

Il *rating* di legalità prende la forma di un punteggio - espresso in "stellette" - che varia tra un minimo di una e un massimo di tre, in rapporto all'articolazione e pluralità delle condotte virtuose che l'impresa dichiara di perseguire. Di base, l'impresa può ottenere una stelletta qualora non sia incorsa nelle violazioni di legge elencate all'articolo 2 del Regolamento, potendo però vedersi riconosciuto un incremento di un "+" per ogni condotta che essa dichiara di osservare tra quelle indicate all'articolo 3 del medesimo Regolamento, quali l'adesione a vigenti protocolli di legalità, l'iscrizione in *white list*, l'adozione di codici di autoregolamentazione, di modelli organizzativi per la prevenzione dei reati o di forme di CSR (*corporate social responsibility*).

Pertanto, osservati nel loro complesso, gli esiti dell'attività svolta dall'Autorità in questo ambito, sia in termini di numerosità delle imprese che hanno ottenuto il *rating*, che di punteggio loro riconosciuto, si prestano a fornire indicazioni circa l'attenzione ai principi etici in ambito aziendale.

In tal senso, risulta significativo come dal momento dell'introduzione dell'istituto del *rating* ad oggi, il

1. Cfr. art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Adottato con delibera dell'Autorità del 12 novembre 2012, da ultimo modificato il 28 luglio 2020, con delibera n. 28361, pubblicata nella G.U. del 19 ottobre 2020, n. 259.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2021

numero annuale di richieste valutate dall'Autorità sia costantemente aumentato. In particolare, nel 2020 sono stati portati a conclusione 4582 procedimenti in materia di *rating* di legalità (al netto delle archiviazioni delle istanze improcedibili), con un incremento del 12% circa rispetto ai 4108 procedimenti conclusi nell'anno precedente.

Più in particolare, nel periodo di riferimento, sono 1680 le aziende che per la prima volta hanno conseguito il *rating* – che ha validità biennale – mentre ammontano a 2615 le imprese che, già incluse in passato nell'elenco dei titolari di *rating*, hanno ottenuto nuovamente il riconoscimento a seguito della scadenza del precedente titolo. Tra di esse, 1574 imprese hanno richiesto il rinnovo del *rating* entro 60 giorni dalla scadenza del titolo, mentre le rimanenti oltre tale termine³. Vanno aggiunti poi i 174 procedimenti conclusi dall'Autorità per la valutazione di richieste di incremento di punteggio da parte di imprese che hanno dichiarato di aver acquisito ulteriori requisiti di natura premiale nel periodo di validità del *rating*.

Nel complesso, nel 2020, a fronte di un numero di nuove attribuzioni sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente, il numero dei *rating* rilasciati/rinnovati/

incrementati ad aziende già titolari del riconoscimento è notevolmente aumentato, passando da 2304 a 2789, arrivando pertanto a rappresentare oltre la metà delle decisioni assunte dall'Autorità nello stesso periodo. Queste ultime includono anche 113 decisioni di diniego dell'attribuzione/rinnovo e di revoca/annullamento di *rating* già attribuiti, in seguito al riscontrato mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento. Va aggiunto al riguardo che nei casi in cui venga accertato che il legale rappresentante dell'impresa, in sede di autocertificazione circa il possesso dei predetti requisiti, abbia reso dichiarazioni false e mendaci, l'Autorità provvede a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Roma, per gli eventuali adempimenti di competenza⁴.

È, poi, opportuno evidenziare che in fase successiva all'attribuzione del *rating*, viene effettuata un'attività di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti in capo alle imprese cui è stato attribuito, anche grazie alla collaborazione con la Guardia di Finanza per la verifica di profili di rilevanza fiscale e contributiva.

Al 31 dicembre 2020, erano 8031 (7306 a fine 2019) le imprese provviste di certificazione di legalità, con diversi punteggi, come illustrato nel grafico seguente.


3. Ai sensi dell'art 6, comma 2-bis del Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità, la presentazione della domanda di rinnovo del *rating* almeno 60 giorni prima della sua scadenza comporta che il *rating* mantenga la propria validità a tutti gli effetti sino alla data di adozione della delibera con la quale l'Autorità si pronuncia sulla richiesta.

4. Ex art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Rating di legalità



8031 imprese titolari di rating al 31/12/2020



Emerge che: il 55% delle imprese presenta un punteggio compreso tra ★+ e ★++; il 33% di imprese rientra in un range tra ★★ e ★★++ e il 7% delle imprese ha ricevuto il punteggio massimo. Si evince, pertanto, che il 95% dei titolari di rating è andato oltre il doveroso rispetto di norme di legge, adottando volontariamente politiche e misure orientate alla prevenzione degli illeciti e a un business responsabile. Va aggiunto che, rispetto al 2019, la percentuale di imprese che hanno raggiunto un punteggio superiore a 2 stellette (adottando almeno tre tipologie di condotte previste all'articolo 3 del Regolamento) è aumentata dal 37% al 40%.

Gli esiti dell'attività svolta dall'Autorità nel 2020 sembrano, pertanto, indicare come vi sia crescente attenzione per l'applicazione di principi etici in ambito aziendale. In tal senso appaiono rilevare: l'aumento del numero di aziende che annualmente richiedono il rating, il conseguente incremento dello stock di imprese titolari del titolo per un biennio (cfr. la Sezione del sito AGCM), una crescente articolazione delle politiche virtuose implementate da chi ottiene il rating, come segnalato da un certo miglioramento dei punteggi complessivamente attribuiti.


Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2021

FOCUS Caratteristiche delle imprese richiedenti il *rating* nel 2020

L'analisi delle caratteristiche delle imprese che hanno richiesto il *rating* di legalità nel 2020 si avvale quest'anno di una base dati più ampia, generata dalle stesse imprese, tramite la compilazione delle domande inoltrate attraverso la piattaforma *WebRating* presente sul sito dell'Autorità, che dal 1° gennaio 2020 rappresenta il canale esclusivo di presentazione delle istanze.

Nella *webform* è necessario inserire, tra l'altro, la ragione sociale, la sede legale, il livello di fatturato conseguito nell'anno precedente la presentazione della domanda e il codice "ATECO" dell'attività svolta. Sulla base delle informazioni in tal modo raccolte, è possibile descrivere le aziende che hanno richiesto il *rating* nel 2020 sotto il profilo geografico, dimensionale e merceologico. Un quadro illustrativo di tali aspetti è fornito nei grafici e nelle tabelle seguenti.

In particolare, il primo grafico rappresenta la distribuzione per area geografica delle 4712 imprese che hanno richiesto il *rating* nell'anno 2020⁵, dalla quale emerge una netta prevalenza delle aziende localizzate nel Nord-Italia.



5. Va precisato che il numero di imprese richiedenti il rilascio/incremento del *rating* nel 2020 non coincide con quello - riportato in precedenza nel testo - delle imprese alle quali è stato attribuito (o negato) il titolo nello stesso periodo, a motivo dello scarto temporale (di circa 60 giorni) intercorrente tra il momento della richiesta di *rating* e quello della decisione dell'Autorità su di essa, nonché dell'esistenza di un certo numero di istanze incomplete o provenienti da soggetti privi dei requisiti di fatturato/iscrizione nel registro delle imprese, che non comportano una decisione di attribuzione/diniego in quanto improcedibili o inammissibili.


Rating di legalità



Passando al profilo dimensionale, la tabella 1 illustra la distribuzione delle imprese richiedenti il *rating* per classi di fatturato (realizzato nel 2019). Emerge che circa il 40% delle imprese considerate ha conseguito un fatturato non superiore ai 5 milioni di euro, percentuale che supera il 60% se si includono anche le imprese con fatturato fino a 10 milioni. Il valore mediano del fatturato delle aziende che hanno richiesto il *rating* nel 2020 risulta essere pari a 6.640.000 euro.

CLASSI DI FATTURATO	N.	%
Minore di 2 mln	97	2,1%
2 mln - 5 mln	1775	37,7%
5 mln - 10 mln	1143	24,3%
10 mln - 20 mln	781	16,6%
20 mln - 50 mln	508	10,8%
50 mln -100 mln	169	3,6%
100 mln - 200 mln	83	1,8%
200 mln - 500 mln	81	1,7%
Maggiore di 500 mln	75	1,6%
TOTALE	4712	100%


Il grafico seguente riporta la distribuzione delle imprese sia per aree geografiche che per classi di fatturato, mettendo in evidenza che, in un quadro di sostanziale omogeneità tra aree geografiche, in termini di peso relativo delle diverse fasce di fatturato, le imprese del Sud risultano tuttavia ancor più concentrate delle altre verso valori di fatturato inferiori ai 5 milioni di euro.



Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2021

Il grafico che segue incrocia la distribuzione delle imprese per classi di fatturato e punteggio ottenuto (considerando le sole imprese che hanno richiesto e anche conseguito il rating nel 2020). In particolare le imprese titolari di rating sono state raggruppate in due fasce: la prima comprende le aziende che hanno ottenuto un punteggio fino a due stellette e la seconda le imprese con punteggi superiori.

Emerge come per fasce di fatturato via via più basse nella scala, aumenti la percentuale delle imprese con punteggi non superiori a due stellette; tale percentuale diventa largamente superiore al 50% nelle classi di fatturato sotto i 50 milioni di euro.



Infine, merita aggiungere che, sotto il profilo merceologico, il 36% circa delle imprese richiedenti il rating appartiene al settore manifatturiero, oltre il 19% a quello delle costruzioni, il 14% circa al commercio al dettaglio o all'ingrosso e il 7% circa al settore dei servizi di supporto alle imprese. La percentuale di imprese richiedenti il rating operanti nella gestione dei rifiuti, nei trasporti, nelle comunicazioni e nella sanità varia tra il 3 e il 5%.

Rating di legalità



2.

Aggiornamento del quadro regolamentare e premialità del rating

L'Autorità ha accompagnato la crescente attenzione del mercato per l'istituto del rating di legalità anche attraverso un continuo adeguamento del Regolamento attuativo in materia. In data 20 ottobre 2020, è entrata in vigore una nuova versione del Regolamento, previamente sottoposta a consultazione pubblica, che modifica la previgente disciplina sotto i seguenti principali profili:

- ampliamento del novero di operatori economici che possono richiedere il rating;
- ampliamento del novero dei soggetti rilevanti;
- ampliamento del novero dei reati ostativi;
- chiarimento di alcuni aspetti procedurali, in particolare per ciò che riguarda gli obblighi informativi cui le imprese sono soggette una volta ottenuto il rating.

In particolare, rispondendo al crescente interesse al rating anche da parte di soggetti che esercitano attività di impresa in via non esclusiva o prevalente, come associazioni, fondazioni e comitati, il Regolamento prevede che anche tali soggetti c.d. "only REA" (non iscritti al Registro delle imprese ma al solo Repertorio Economico e Amministrativo), possano richiedere il rating, fermo restando il raggiungimento di un fatturato di almeno due milioni di euro e il possesso di una sede operativa nel territorio italiano.

Altro rilevante aspetto della modifica regolamentare, volto a contenere il rischio che il rating sia rilasciato a imprese riconducibili a soggetti che non rispondono agli elevati standard di moralità professionale previsti dal Regolamento, riguarda l'inserimento, tra i soggetti rilevanti, degli amministratori della società controllante o della società o dell'ente che esercitano attività di direzione e coordinamento sulla società richiedente. Per assicurare una sempre maggior efficacia del controllo che l'Autorità è chiamata a esercitare in sede

di rilascio del rating, vengono ritenuti ostativi anche i provvedimenti di condanna adottati nei confronti degli amministratori della società controllante, in grado di incidere negativamente sulla reputazione dell'impresa interessata e che sono indice di una carenza di attenzione della stessa verso le esigenze di *business integrity* che il rating mira a promuovere.

Si è poi ulteriormente estesa la platea dei soggetti per i quali l'impresa è tenuta a dichiarare l'assenza di cause ostativi, al fine di ricomprendere anche la figura dell'istitutore, vero e proprio *alter ego* dell'imprenditore, chiarendo la rilevanza di tutti i procuratori con deleghe sulle materie di cui ai reati contenuti nel Regolamento, a prescindere dal fatto che siano muniti di poteri assimilabili a quelli del legale rappresentante.

Per assicurare una sempre maggior efficacia del controllo che l'Autorità è chiamata a esercitare, nel Regolamento è stato ampliato il novero degli illeciti penali ritenuti ostativi al rilascio del rating, inserendo i reati di usura, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta fraudolenta, tutte fattispecie fortemente indicative del deficit di eticità e legittimità nel *business* di un'impresa. Tra le principali novità si segnala anche la riconsiderazione degli obblighi informativi gravanti sull'impresa, circoscrivendone il perimetro, ma al tempo stesso valorizzandone, in taluni casi, la portata. A quest'ultimo riguardo, il nuovo Regolamento prevede che l'inosservanza dell'obbligo di comunicare all'Autorità un evento che abbia comportato l'insorgere di un motivo ostativo all'attribuzione/mantenimento del rating comporta, oltre al già in precedenza previsto diniego/revoca del rating, altresì il divieto di presentazione di una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione di tale motivo ostativo⁶.

Contestualmente all'entrata in vigore del nuovo

6. Cfr. art. 7, comma 3.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2021

Regolamento, l'Autorità ha provveduto ad aggiornare la *Webform* che le imprese compilano per la presentazione della domanda di *rating* e le FAQ, vale a dire le risposte predefinite alle domande più frequenti rivolte dalle imprese in sede di compilazione della predetta *Webform*. Il *rating* è un istituto premiale che oltre a irrobustire la reputazione degli operatori economici che lo conseguono, dà diritto alle imprese virtuose di ottenere rilevanti benefici: quando richiedono finanziamenti pubblici (nella forma di preferenza in graduatoria, punteggio aggiuntivo o riserva di quota delle risorse finanziarie allocate); quando accedono al credito bancario (in tal caso i benefici derivano da una riduzione dei tempi e costi d'istruttoria e dalla possibilità di ottenere migliori condizioni economiche); quando partecipano ad appalti pubblici (nella forma di una riduzione del 30% della garanzia⁷ e dell'applicazione di premialità in sede di aggiudicazione se l'ente appaltante lo prevede⁸).

È importante, particolarmente nell'attuale periodo di crisi economica, che tutti i benefici previsti dal legislatore a favore delle imprese che hanno ottenuto il *rating* si esplichino interamente, valorizzando gli operatori economici che si distinguono sotto il profilo del rispetto e della promozione della legalità e dei principi etici. A tutt'oggi, tuttavia, rimangono poco documentati i vantaggi che in concreto le imprese titolari di *rating* ottengono, in sede di accesso ai finanziamenti e di partecipazione alle gare pubbliche⁹.


L'Autorità ha, pertanto, deciso di avviare un'indagine per valutare l'impatto concreto del *rating* sull'attività delle imprese che ne sono in possesso e sul mercato in generale. L'indagine si propone, in particolare, di registrare e misurare i benefici che le imprese hanno ottenuto dal possesso del *rating*, oltre che individuare gli eventuali ostacoli al loro conseguimento. I risultati potranno dunque essere utilizzati per valutare l'adozione di iniziative tese a rafforzare l'istituto e la sua efficacia.

7. Cfr. art. 93, comma 7 del Codice dei contratti pubblici.

8. Cfr. art. 95, comma 13 del Codice dei contratti pubblici.

9. Tra le scarse evidenze disponibili, spicca l'indagine annuale della Banca d'Italia in merito agli esiti delle domande di finanziamento delle imprese con *rating* di legalità.

Cfr. https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2020-02/CS_Rating_legalita__2020.pdf



05

**Profili organizzativi
e di gestione**



I Trent'anni dall'istituzione dell'Autorità

Nel 2020 è ricorso il 30° anniversario dell'entrata in vigore della l. 287/1990, istitutiva dell'Autorità.

In occasione della ricorrenza è stato realizzato il logotipo celebrativo istituzionale che è stato poi utilizzato per la modulistica utilizzata dall'Autorità, come carta

intestata, firma messaggi di posta elettronica, materiale istituzionale. È stato, inoltre, emesso un francobollo celebrativo del Trentennale stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.



Il Trentennale dell'Autorità è stato anche l'anno dell'emergenza pandemica da Covid-19. Molte delle iniziative e azioni organizzative e gestionali,

descritte in questo Capitolo, sono state pertanto dirette a rispondere a detta emergenza o con la stessa hanno comunque dovuto confrontarsi.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2021

1. Misure per l'anticorruzione e la trasparenza

Anche nel 2020, pur nel particolare contesto determinato dall'emergenza pandemica, le azioni sistemiche in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC) 2019-2021, possono ritenersi, in linea generale, realizzate. La performance lavorativa è stata improntata al pieno rispetto dei canoni di trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento. Piena è stata l'ottemperanza agli obblighi normativi in materia di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Prevenzione della corruzione

Sotto il profilo della prevenzione della corruzione, nel 2020, si è data attuazione alle misure generali e specifiche previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022, che costituisce il fulcro delle azioni poste a presidio della legalità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Nel quadro sistemico delle predette misure "generali" si rileva il rispetto delle norme comportamentali previste nel Codice etico del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, più specificamente, delle disposizioni relative alle situazioni di conflitto di interessi. Piena sinergia si è sviluppata tra il Codice etico, come novellato nel 2015 e nel 2018, e la normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Con riferimento allo svolgimento delle attività extra-istituzionali, anche nel 2020, la disciplina disposta sull'iter autorizzatorio degli incarichi si è rivelata

un'efficace misura preventiva. Non sono, tra l'altro, emerse, in fase di conferimento di nuovi incarichi, situazioni di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla vigente disciplina¹.

Tra le misure generali previste nel PTPCT vi è l'istituto del c.d. *whistleblowing* - attuato dall'Autorità con l'istituzione di un apposito *account* di posta elettronica per le segnalazioni, il cui unico destinatario è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) - che, nel 2020, non ha visto pervenire segnalazioni. Con riferimento all'istituto del c.d. *pantouflage*, nel 2020 non sono state rilevate violazioni della clausola, attuata nel più ampio ambito dei patti di integrità.

Sono state adottate diverse misure di prevenzione "specifiche": per dare impulso al processo di informatizzazione delle procedure pubbliche di selezione del personale e dei praticanti; per la gestione della piattaforma *Webrating*, introdotta nell'ambito delle attività del *rating* di legalità, per la gestione tramite apposito canale telematico delle domande di attribuzione o rinnovo. Con riferimento all'insieme dei processi relativi alle attività istituzionali dell'Autorità, è confermata l'efficacia delle misure già adottate, e attuate senza soluzione di continuità, quali i regolamenti sulle procedure istruttorie che integrano le norme generali sul procedimento amministrativo, la previsione di diversi livelli di controllo in fase di istruttoria, la programmazione delle scadenze oggetto di precisa calendarizzazione in modo da agevolare anche il monitoraggio della durata dei procedimenti. L'attuazione delle misure di prevenzione è stata monitorata dal RPCT contestualmente al perfezionamento del Piano Triennale di Prevenzione

1. Cfr. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 33 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Profili organizzativi e di gestione



della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 che sarà adottato dall'Autorità e pubblicato nella Sezione "Autorità trasparente" del sito internet istituzionale, in linea con la comunicazione ANAC del 2 dicembre 2020.

Trasparenza

La trasparenza assume una connotazione del tutto "trasversale" e, nel delinearci quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, svolge un significativo ruolo di prevenzione e di contrasto ai fenomeni corruttivi. Nello specifico ambito delle attività svolte per la realizzazione della trasparenza, che ha da sempre caratterizzato l'agire dell'Autorità e che rappresenta uno dei più importanti strumenti a garanzia del buon andamento dell'azione amministrativa, anche nel 2020 è stata svolta un'attività di verifica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione Autorità trasparente del sito istituzionale, quale principale canale informativo per l'utenza, con particolare attenzione al rispetto dei criteri di accessibilità e di qualità delle informazioni, della tempistica di pubblicazione e dei principi generali di integrità, aggiornamento costante, completezza e

semplicità di consultazione.

Sotto il profilo delle attività di monitoraggio, verifica e controllo dei dati, è possibile rilevare nel 2020 l'espletamento dell'iter completo della ricognizione del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione, che ha riguardato la totalità degli obblighi e che ha permesso di tracciare e mappare il processo per ciascuno di essi. Contestualmente è stata effettuata un'attività di aggiornamento delle fonti normative e delle deliberazioni emanate da ANAC in materia, nonché dei principi elaborati dalla giurisprudenza consolidata.

Un istituto di particolare rilievo nell'ambito delle misure poste a presidio della trasparenza è rappresentato dall'accesso civico, le cui modalità di esercizio sono pubblicate nella sezione "Autorità trasparente" del sito istituzionale, sia con riferimento all'accesso civico "semplice" che "generalizzato". Nel 2020 sono pervenute un'istanza di accesso civico "semplice" e un'istanza di riesame; le istanze di accesso civico "generalizzato", istruite dalle competenti Direzioni, risultano nel Registro degli accessi, pubblicato a cadenza semestrale nella stessa sezione "Autorità trasparente".

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2021

2.

Misure di contenimento della spesa e di miglioramento dell'efficienza

Miglioramento dell'efficienza e razionalizzazione della spesa

Anche nel 2020 l'Autorità ha prestato costante attenzione agli obiettivi di contenimento dei costi e di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della propria azione amministrativa.

Dal 1° gennaio 2013, l'Autorità provvede al fabbisogno dell'istituzione unicamente tramite *entrate proprie*, ovvero mediante un contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro, ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 10 della l. 287/1990, non gravando più in alcun modo sul bilancio dello Stato. Ogni anno, l'Autorità provvede alla definizione del perimetro delle società tenute al versamento del contributo e alla fissazione della aliquota di contribuzione, che è stata progressivamente ridotta nel tempo, rispetto alla misura fissata dalla legge per l'anno 2013 (0,08‰). Per l'anno 2020, tale aliquota è stata determinata nello 0,055‰ del fatturato.

A far data dal 2018, in ottemperanza con quanto previsto dal novellato *Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD* (d. lgs. 82/2005) l'Autorità è transitata, per la riscossione dei contributi agli oneri di funzionamento, alla piattaforma PagoPA, in modo da poter mettere a disposizione dei contribuenti un sistema di pagamento semplice, standardizzato e affidabile. Nonostante il legislatore abbia prorogato al 28 febbraio 2021 il termine oltre il quale diviene obbligatorio per la pubblica amministrazione accettare pagamenti in proprio favore solo tramite la piattaforma PagoPA, l'Autorità ha predisposto, già con riferimento al contributo 2020, tutti gli strumenti per permettere ai contribuenti di utilizzare la piattaforma per effettuare il versamento.

L'Autorità ha costantemente dato applicazione alle misure di *spending review* a essa applicabili, conservando un atteggiamento più che prudenziale in merito alla programmazione degli acquisti. La Legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di*

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"), ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, una serie di disposizioni in tema di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica volte a semplificare il quadro normativo, preservando gli obiettivi di contenimento della spesa e di razionalizzazione degli acquisti da parte delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, l'obiettivo di risparmio di spesa, applicabile anche all'Autorità, è stato definito in relazione al totale delle spese per beni e servizi, il cui ammontare non può essere superiore al valore medio della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nel triennio 2016-2018. L'Autorità si è prontamente adeguata al dettato normativo, al fine di rispettare le novellate misure di *spending review*, operando una complessiva riorganizzazione dei propri strumenti di monitoraggio delle spese, precedentemente finalizzati – in ossequio alla previgente normativa – al controllo soltanto di talune voci di costo.

Per l'esercizio 2020, risulta pienamente rispettato il *plafond* di spesa, pur a fronte degli interventi richiesti per far fronte all'emergenza epidemiologica quali la sanificazione dei locali, la predisposizione di misure di prevenzione del contagio nella sede dell'Autorità nonché il potenziamento degli strumenti informatici per permettere lo svolgimento del lavoro agile.

Nel corso del 2020, l'Autorità ha proseguito nell'applicazione delle misure di contenimento specificamente mirate al controllo delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*) – ancora in vigore – in base al quale tali spese non possono superare il 30% del costo sostenuto nel 2011. A tale riguardo, rispettando in ogni caso il *plafond* previsto dalla norma citata, l'Autorità ha altresì dato seguito a quanto previsto

Profili organizzativi e di gestione



dalla Legge di bilancio in ordine alla composizione del parco autovetture in dotazione alle pubbliche amministrazioni, al fine di promuovere la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, avviando il processo di rinnovo del proprio parco macchine, attraverso il noleggio di una prima autovettura ad alimentazione ibrida.

La vigente disciplina in materia di *spending review* ha mantenuto ferme le norme che recano vincoli in materia di spese di personale, rispetto alle quali l'Autorità ha confermato la propria politica di contenimento dei costi. A tale riguardo, hanno continuato a trovare applicazione le misure già in essere, tra le quali la riduzione del 20% del trattamento accessorio dei dipendenti dell'Autorità, disposto ai sensi dell'articolo 22, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, accompagnate dalla previsione di incisive disposizioni organizzative interne volte al contenimento del costo del lavoro (limiti al lavoro straordinario, vincoli in materia di spese per missioni, etc.). Complessivamente, il *trend* di contenimento delle spese registrato negli ultimi anni, determinato dagli interventi

di razionalizzazione degli acquisti e dai vincoli imposti in materia di finanza pubblica nazionale, ha trovato riscontro anche nell'esercizio 2020.

Grande attenzione è stata dedicata – oltre che alla razionalizzazione e alla trasparenza delle procedure di acquisto – anche alla riduzione dei tempi di pagamento delle fatture, cruciale per il buon funzionamento dell'economia nazionale e doveroso nel rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali. Su tale aspetto, l'Autorità ha continuato a registrare un *Indicatore di Tempestività dei Pagamenti* – che misura il tempo medio di pagamento delle fatture rispetto alla loro scadenza (30 giorni dal ricevimento) – con valore negativo: ciò significa che, di norma, le fatture vengono pagate in anticipo rispetto alla loro scadenza. Il valore dell'*Indicatore di Tempestività dei Pagamenti* relativo al 2020 è pari a -16,99, con un tempo medio, quindi, di pagamento delle fatture pari a circa tredici giorni dal loro ricevimento. Si riporta di seguito il grafico con l'andamento dei pagamenti, da cui si evince, per ogni tipologia di bene e servizio acquistato dall'Autorità, il rispetto delle scadenze non solo per il totale delle sue fatture, ma anche per ognuna delle tipologie di spesa.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2021

Andamento dell'ITP (asse dx) e n° di fatture ricevute (asse sx) nel 2020 per natura economica della spesa

